

Regolamento interno dell'Associazione Vite Odv (Volontariato Italiano Trapiantati Epatici- Fegato, Rene e Pancreas), relativo alla qualifica di Socio ai sensi degli artt. 3,4,5, del vigente Statuto

1– Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i casi non previsti dal vigente Statuto, disciplinante i rapporti tra l'associazione VITE Odv, i soci e i volontari dell'Associazione stessa.

2. Acquisizione dello status di Associato

Lo status di associato è su base apolitica, aconfessionale e interetnica e si acquisisce con la manifestazione di volontà di adesione all'Associazione attraverso la compilazione di un modulo, col versamento della quota associativa, con successiva approvazione del consiglio direttivo e iscrizione al libro degli Associati.

Una volta esaurite le suddette procedure, il/la richiedente acquisisce lo status di Associato della presente associazione

Lo status di Associato (o socio, come di seguito definito) è a carattere permanente come riportato nel vigente statuto.

3. Diritti-Doveri del socio

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi alle cariche elettive dell'associazione, nonché di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, anche tramite interrogazioni scritte ai membri del Consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di voto se iscritti al libro degli associati da almeno 3 mesi alla data di convocazione dell'Assemblea, nonché se in regola con il versamento della quota associativa

I soci entro il 31 dicembre di ogni anno, debbono versare la quota associativa relativa all'anno in corso stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tale versamento è un requisito essenziale ai fini della validità della qualifica di socio.

La quota associativa viene fissata in euro 10,00 (dieci), salvo variazioni approvate dal consiglio direttivo con apposita delibera.

Eventuale versamento superiore alla quota associativa è una donazione volontaria da parte dell'associato e deve essere contabilizzata a parte.

I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e ad osservare le norme del vigente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza alcuna deroga. La quota sociale è individuale e non può essere trasmessa o trasferita ad altri.

I socio può essere un volontario stabile o un volontario occasionale.
I dati sensibili del volontario stabile vengono trascritti nel “Registro dei Volontari”,
come stabilito dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e riportato all’art. 14 del vigente statuto.

Art. 4 – Modalità di Collaborazione del socio con l’Associazione

Il socio che intende prestare parte del suo tempo e capacità al servizio dell’Associazione dichiara:

di aver preso visione dello Statuto Sociale e dei vigenti regolamenti interni; di conoscere i fini solidaristici, di utilità sociale e di carattere civico che l’Associazione promuove;

di essere consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;

di mantenere la segretezza dei dati ricevuti.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa (vedi art 2 del presente regolamento)

Esclusione :

Si ha esclusione quando l’associato contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto, (art 5 dello statuto)

solo in questo caso è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto, e successiva ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.

Recesso:

Il socio può richiedere la cancellazione del proprio nominativo per mezzo telefonico o posta elettronica, oltre che per lettera come previsto dal vigente Statuto.

Al fine di poter procedere alla cancellazione del socio richiedente, è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto, e successiva ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo chiedere le motivazioni di tale richiesta di cancellazione.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di informare l’interessato dell’avvenuta cancellazione dalla propria banca dati, a mezzo telefonico, mail o posta ordinaria.

Art. 6 Perdita della qualifica di Consigliere

La qualifica di Consigliere decade in caso di:

- mancato versamento della quota associativa, analogamente a quella di socio
- Assenza non giustificata alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 volte consecutive
- per espressa volontà scritta dal Consigliere con successiva ratifica in Assemblea

Art. 7 Termini ultimi di cancellazione

In caso di perdita della qualifica di associato, l'Associazione dichiara di mantenere i dati della persona per anni 5, salvo richiesta espressa come da art. 5.

Se la persona non rinnoverà la quota associativa in questo termine, l'Associazione è tenuta all'eliminazione definitiva di tutti i dati inerenti la persona.

Pisa, 21 Maggio 2022

Allegato al verbale di Assemblea di sabato 21 Maggio 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente
Gloria Chiarini

Il Segretario
Domenico Ceccotti